




# COMUNE DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



## PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO

- RELAZIONE DI SINTESI -  
REV.02 DEL 02/11/2021

---

**IRTECO**  
WWW.IRTECO.COM  
STUDI E RICERCHE SUI SISTEMI DI TRASPORTO

VIA PIETRO PALMIERI N. 21  
10143 TORINO - IT  
TEL 011-19839050  
SEGRETERIA@IRTECO.COM



Il presente documento è composta da:

- **Relazione** di Sintesi – REV.02;
- **Allegati**: tavole grafiche – REV.04.

### REVISIONI

Questo rapporto è stato trasmesso e rivisto come segue:

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Approvato	Firma
0	Emissione	22/04/2021	DN-AC-GO	GO	
1	Recepimento osserv./segnalaz. CMTO	15/09/2021	DN-AC-GO	GO	
2	Recepimento richieste Comune	02/11/2021	AC-GO	GO	

Il Responsabile di Progetto per IRTECO SAS:  
Dott. Ing. Giorgio OLIVERI





La presente perimetrazione del centro abitato del Comune di Chivasso (TO) è stata redatta da:

- **IRTECO di G. Oliveri & C. s.a.s. di Torino in qualità di mandataria**

**Gruppo di progettazione della Società IRTECO SAS:**

- Ing. GIORGIO OLIVERI, responsabile di progetto – IRTECO sas
- Dott.ssa DANIELA NUCCIO – IRTECO sas
- ALESSANDRO CAFFARO – IRTECO sas

**L'attività di progettazione è stata coordinata dagli Uffici Tecnici Comunali:**

- Ing. FABIO MASCARA – Responsabile Unico del Procedimento
- Geom. FULVIO AMBROSINO
- Dott. GREGORIO SPANO'
- COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CHIVASSO



## INDICE

1.	Premessa .....	5
2.	Richiami normativi.....	6
2.1.	Approvazione della perimetrazione del Centro Abitato: generalità.....	10
2.2.	Installazione del segnale "Centro Abitato": generalità.....	12
3.	La perimetrazione del Centro Abitato del Comune .....	15



## 1. Premessa

L'Amministrazione Comunale di Chivasso ha affidato alla Società IRTECO S.A.S. di Torino, l'incarico professionale relativo alla "Redazione del progetto della nuova perimetrazione del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada" (determinazione n. 673 del 05/11/2020).

Il Comune di Chivasso è dotato di una **perimetrazione del centro abitato cogente risalente al 2009**, che oggi giorno risulta datata, non più attuale e non rispondente alle mutate condizioni infrastrutturali e di sviluppo urbanistico ed edilizio che si sono succedute sul territorio nel corso di oltre un decennio.

La presente **perimetrazione 2021 del centro abitato** del Comune di Chivasso è stato **redatta nel rispetto delle indicazioni normative** del cogente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione nonché tenuto conto delle circolari e direttive ministeriali esplicative emanate sul tema.



## 2. Richiami normativi

La perimetrazione del centro abitato **definisce le aree di competenza comunale per quanto concerne la regolamentazione della circolazione stradale** e, conseguentemente, l'ambito di validità delle generiche prescrizioni valide all'interno dell'abitato.

Il Codice della Strada (CdS) al comma 8 dell'art. 3 "Definizioni stradali e di traffico" definisce come centro abitato:

**"l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"**

e al comma 1 dell'art. 4 "Delimitazione del centro abitato" stabilisce che:

**"Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato ..."** .

Il Regolamento di Attuazione del CdS all'art. 5 recita, inoltre:

3. La delimitazione del centro abitato, ..., è **finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui**, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, **è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento.** ... . La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

- a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni";
- b) **per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.**



4. **Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi,** aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, **insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato,** individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. ...
5. ...
6. La **delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente** in relazione alle variazioni delle condizioni di base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. ...
7. Nel caso in cui la **delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, ... , con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata ...**

Ciò premesso, la delimitazione dei centri abitati **è un obbligo normativo in seno al Comune** e deve essere istituita con un preciso protocollo di atti previsti dal Codice della Strada nonché dalle Circolari e Direttive Ministeriale all'uopo emanate. Qualora, la delimitazione dei centri abitati ricomprenda strade o tratte di strade di proprietà di altri Enti, l'iter di istituzione del centro abitato deve essere completato con opportuni e conseguenti atti.

Si ritiene, altresì, utile in questo contesto richiamare alcune particolarità nell'applicazione dei disposti normativi:

- **Centri abitati contigui:** nel caso di due centri abitati contigui occorre istituire un unico centro abitato e segnalare l'altra area urbana con il segnale di località (art. 5, comma 4 del regolamento del Codice della Strada). Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento plano altimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione



stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato;

- **Effettiva consistenza del centro abitato:** il caso del centro abitato segnalato con ampio anticipo rispetto all'effettiva presenza di edifici continui, è molto diffuso. In diversi comuni si rileva che il segnale di centro abitato è anticipato a diverse centinaia di metri dal primo edificio oppure in corrispondenza di un edificio isolato a sua volta distante diverse centinaia di metri dal reale centro abitato. Questa **scelte sono irregolari** come indicato dalla sollecitazione del Ministero. Gli edifici *"...debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico, con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc."* (punto 1, secondo capoverso, della circolare del ministero LL.PP., n. 6709 del 29/12/1997 - G.U. n. 38 del 16/02/1999). La Direttiva Ministeriale del 24/10/2000, ricorda, altresì, che *"...non appare condivisibile l'atteggiamento di alcuni Comuni di delimitare il centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme del Codice, non in relazione all'insieme continuo di edifici che lo costituisce, ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di case sparse, se non addirittura all'inizio del territorio comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in generale"*. Inoltre, **gli edifici interni al centro abitato devono essere reali o in fase di costruzione, e non quelli previsti dagli strumenti urbanistici**, come indicato nella circolare ministeriale *"...la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di "raggruppamento continuo"* (punto 1 della circolare del ministero ll.pp., n. 6709 del 29/12/1997 - G.U. n. 38 del 16/02/1998). La collocazione dei segnali di inizio e fine centro abitato deve essere molto precisa e puntuale, nel caso sia opportuno anticipare il segnale per problemi di avvistamento, questa scelta deve essere formalizzata nella delibera di giunta, infatti la norma recita che *"...i segnali di inizio e fine centro abitato sono*





*collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada";*

• **Strade che rimangono extraurbane anche se interne al centro abitato:**

non rientrano nel perimetro dei centri abitati le strade, usualmente indicate come autostrade, tangenziali, superstrade, prive di attraversamento a raso, come indicato dalla circolare ministeriale "...i tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del nuovo codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:

- sono prive di intersezioni a raso;
- sono prive di accessi privati;
- siano dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni;

*non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del nuovo codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana. In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana" (punto 6 della circolare del ministero LL.PP., n. 6709 del 29/12/1997 - G.U. n. 38 del 16/02/1998).*



## 2.1. Approvazione della perimetrazione del Centro Abitato: generalità

Redatta la perimetrazione del Centro Abitato, l'Amministrazione Comunale deve provvedere all'adozione del centro abitato mediante deliberazione della Giunta, a cui deve seguire il rapporto istituzionale con gli altri Enti proprietari delle strade non comunali, le cui strade sono incluse nel perimetro del centro abitato (strade statali, strade provinciali).

Le azioni da porre in atto sono, come indicato nell'iter di adozione dei centri abitati della Città Metropolitana di Torino:

- predisposizione della deliberazione della Giunta Comunale che approva il perimetro di uno o più centri abitati del proprio territorio ("...il Comune provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato"). Il Servizio Monitoraggio e Sicurezza stradale mette a disposizione, nel sito della Città Metropolitana – Sicurezza Stradale – Centri Abitati, i modelli delle deliberazioni della Giunta nei casi di Comuni inferiori o superiori a 10.000 abitanti;
- la deliberazione di delimitazione del centro abitato è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi (Art. 4, comma 2 del Codice della Strada).

**Il procedimento** che ha inizio, pertanto, con l'approvazione del centro abitato da parte della Giunta Comunale, **deve sempre terminare con un atto formale tra il Comune e gli enti proprietari delle strade**, sia quando il centro abitato ha più di diecimila abitanti (verbale di consegna della strada al comune - nuovo proprietario), sia quando la strada urbana rimane di proprietà dell'ente originario per i centri abitati con meno di diecimila abitanti (verbale di constatazione dei limiti del centro abitato).

Come indicato nelle linee guida della Città Metropolitana di Torino, si riportano gli atti e la relativa tempistica da seguire a valle delle progettazioni dei centri abitati comunali:

- **prima di pubblicare la deliberazione della Giunta Comunale sui centri abitati nell'Albo Pretorio, informare formalmente gli enti**

 <b>IRTECO</b> WWW.IRTECO.COM STUDI E RICERCHE SUI SISTEMI DI TRASPORTO	Rev. 02 del 02/11/2021
	2020_482_01-chivasso_per_ca_rel_sintesi_rev02.docx



**proprietari di strade interne al perimetro del centro abitato:** *"..nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice"* (art. 5, comma 7, del regolamento CdS);

- gli enti proprietari delle strade possono presentare "opposizione" all'atto comunale rivolgendosi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: "...Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero della infrastrutture e dei trasporti che decide in merito"
- **per centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti**, il rapporto con il "vecchio" ente proprietario della strada diventata comunale con la delibera di giunta del centro abitato, si deve concludere con "...la consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti" (Art. 4, comma 6 del Regolamento del Codice della Strada)
- **per centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti**, il rapporto con l'ente proprietario della strada, si deve concludere con "...un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al verbale di consegna della strada previsto dall'art, 4, comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada"...che... "sarà comunque redatto anche per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, attraversanti centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della strada e comune;



- *"...i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima"* (art. 4, comma 4 del regolamento del Codice della Strada);

Pertanto, seguendo l'iter procedurale sopra sinteticamente riportato e, in particolare, la "chiusura" formale del rapporto con gli enti proprietari delle strade, **si conclude l'iter di approvazione e istituzione della delimitazione del centro abitato.**

## **2.2. Installazione del segnale "Centro Abitato": generalità**

Per gli utenti della strada, **il provvedimento diventa operativo con l'effettiva installazione dei segnali stradali di "inizio e fine centro abitato" in tutte le strade di "accesso e uscita" dallo stesso centro abitato**, rispettando la puntuale indicazione della cartografia allegata alla delibera di giunta. L'installazione della segnaletica deve seguire la stessa procedura di un'ordinanza. L'installazione dei segnali deve essere pressoché contemporanea alla delibera di giunta perché la stessa deliberazione **individua un'area che necessita di importanti nuove regole di circolazione e comportamento**, soprattutto il limite di 50 km/ora, **che gli utenti devono rispettare perché sussistono condizioni particolari di mobilità e sicurezza che**, se disattese per mancanza di segnali, **possono determinare situazioni di pericolo.**

La data di installazione dei segnali di "inizio e fine centro abitato" deve coincidere con la data di esecutività della delibera di giunta, che dovrà essere resa immediatamente esecutiva. Inoltre, è opportuno che la data di installazione dei segnali sia riportata in apposito verbale dei lavori.

Infine, l'eventuale modifica della perimetrazione del centro abitato conseguente alle osservazioni degli altri enti proprietari della strada, e l'installazione in una nuova posizione dei segnali di inizio e fine centro abitato, deve avvenire sempre in concomitanza con la delibera di giunta che approva le osservazioni e il diverso



posizionamento dell'inizio e fine del centro abitato.

Il **segnale di inizio centro abitato** (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3 del codice. Non occorre integrare il segnale di inizio centro abitato con altre iscrizioni nella parte sottostante, quali il segnale di limite dei 50 km/ora e il divieto di segnalazioni acustiche, in quanto questi comportamenti sono già compresi nelle disposizioni dello stesso segnale di inizio centro abitato. Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di inizio centro abitato. La norma non consente di aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera.

13

Prescrizioni generali di installazione dei segnali di inizio/fine centro abitato:

- installazione laterale: altezza cm 70/120 e lunghezza variabile in rapporto al nome della località;
- installazione al di sopra della carreggiata: altezza cm 90/160 e lunghezza variabile in rapporto al nome della località con un massimo di cm 350;
- i nomi di località devono essere riportati per intero e senza abbreviazioni;
- quando la località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su due righe;
- quando si tratta di frazione di un comune, il nome di quest'ultimo, può figurare, tra parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.



**Art. 131. Regolamento di Attuazione "Segnali di località e di localizzazione"**

4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3 del codice. Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE. Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.

5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono essere riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla località segnalata. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo può figurare, tra parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.



**Art. 131. Regolamento di Attuazione "Segnali di località e di localizzazione"**

6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito dalla combinazione di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti:

- a) dimensioni suggerite 120x160 cm;
- b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle località seguenti;
- c) prima riga in alto il prossimo centro abitato;
- d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia. Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo.





### 3. La perimetrazione del Centro Abitato del Comune

Come premesso, il Comune di Chivasso è dotato **di una perimetrazione del centro abitato cogente risalente al 2009**, che oggi giorno risulta datata, non più attuale e non rispondente alle mutate condizioni infrastrutturali e di sviluppo urbanistico ed edilizio che si sono succedute sul territorio nel corso di oltre un decennio.

Ai fini della progettazione della nuova perimetrazione dei centri abitati del Comune si è reso necessario condurre svariati sopralluoghi sul campo, supportati da attente analisi e valutazioni cartografiche, finalizzati ad individuare il perimetro dei centri abitati del Comune caratterizzati, come richiesto a livello normativo, dalla presenza di “non meno di 25 fabbricati e aree ad uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.

I fabbricati sono stati ritenuti continui quando risultavano posti in stretta relazione tra loro e non rappresentavano, pertanto, episodi edilizi isolati. I fabbricati sono stati, altresì, ritenuti continui solo se risultavano intervallati da strade, piazza, giardini ed aree ad uso pubblico in genere, escludendo, di conseguenza, l’eventuale interposizione di terreni agricoli, di aree edificabili (si veda Punto 1 della Circolare Ministero LL.PP. n. 6709 del 29 dicembre 1997 – G.U. n. 38 del 16 febbraio 1998).

La nuova perimetrazione dei centri abitati è stata individuata e riportata su apposita cartografia in ambiente GIS, evidenziando i confini sulle strade di accesso.

Le allegate Tavole grafiche, parte integrante della presente, alle scale opportune, andranno allegate alla deliberazione della Giunta Comunale, nella quale dovranno essere specificate le progressive chilometriche, di inizio e fine, delle strade di accesso a ciascun centro abitato (si veda Punto 2 della Circolare Ministero LL.PP. n. 6709 del 29 dicembre 1997 – G.U. n. 38 del 16 febbraio 1998), secondo le procedure riportate sinteticamente al precedente capitolo.

Ciò premesso, tenuto conto dei disposti normativi e delle modificazioni urbanistico-territoriali e insediative intercorse nell’ultimo decennio, la perimetrazione 2021 ha individuato **9 centri abitati** all’interno del territorio comunale di Chivasso:

- Area centrale urbana, corrispondente al c.d. “**capoluogo**”;

 <b>IRTECO</b> WWW.IRTECO.COM STUDI E RICERCHE SUI SISTEMI DI TRASPORTO	Rev. 02 del 02/11/2021
	2020_482_01-chivasso_per_ca_rel_sintesi_rev02.docx



- **Betlemme;**
- **Borghetto;**
- **Boschetto;**
- **Campagna;**
- **Montegiove;**
- **Mosche;**
- **Pogliani;**
- **Pratoregio.**

Oltre ai 9 centri abitati, come sopra elencati, e perimetrati ai sensi del disposto dell'art. 4 del Codice della Strada, sono stati **individuati 2 nuclei abitati** (Mandria e Mezzano) che, ad oggi, non hanno le caratteristiche per essere considerati centro abitato ma risultano caratterizzati da aggregati di case sparse in numero inferiore al pre-requisito normativo.

Per ciascun centro abitato individuato sul territorio comunale si riporta, nella Tavola successiva, la viabilità di accesso/uscita al rispettivo perimetro del centro abitato. La perimetrazione 2021 del centro abitato non interessa viabilità attualmente non comunale.





• **CAPOLUOGO:**

<b>TOPONIMO VIABILITA' DI ACCESSO/USCITA</b>	<b>TIPO</b>	<b>Progressiva km inizio/fine traversa interna c.a. per viabilità non comunale</b>
via Orti	Comunale	
via Po a nord rotatoria SP11/SP458	Comunale	
via Gerbido	Comunale	
stradale Torino	Comunale	
via Settimo	Comunale	
via Marie Curie	Comunale	
via Montanaro	Comunale	
via Aosta	Comunale	
via Baraggino	Comunale	
via Caluso	Comunale	
via Favorita	Comunale	
via Mazzè	Comunale	
via Talentino (lato nord)	Comunale	
via Paolo Regis	Comunale	
cavalcavia della Prealpina	Comunale	
via Maestra (lato ovest)	Comunale	
via Maestra (lato nord)	Comunale	
via Maestra (lato est)	Comunale	
SS11	Comunale	
via San Rocco (lato ovest)	Comunale	
via San Rocco (lato nord)	Comunale	
via Santa Maria	Comunale	
via Casale	Comunale	
via Poasso	Comunale	
stradale Milano	Comunale	
via Coppina	Comunale	
via Mezzano	Comunale	
via Brozola	Comunale	



• **BETLEMME:**

TOPONIMO VIABILITA' DI ACCESSO/USCITA	TIPO	Progressiva km inizio/fine traversa interna c.a. per viabilità non comunale
via Borghetto (lato ovest)	Comunale	
via Mazzè (lato nord)	Comunale	
via Mazzè (lato sud)	Comunale	
via Chiabotti	Comunale	

• **BORGHETTO:**

TOPONIMO VIABILITA' DI ACCESSO/USCITA	TIPO	Progressiva km inizio/fine traversa interna c.a. per viabilità non comunale
via Borghetto (lato ovest)	Comunale	
via Borghetto (lato est)	Comunale	

• **BOSCHETTO:**

TOPONIMO VIABILITA' DI ACCESSO/USCITA	TIPO	Progressiva km inizio/fine traversa interna c.a. per viabilità non comunale
via Cene	Comunale	
via San Francesco	Comunale	
via Sant'Anna	Comunale	
via Campagna	Comunale	
via Vioria	Comunale	

• **CAMPAGNA:**

TOPONIMO VIABILITA' DI ACCESSO/USCITA	TIPO	Progressiva km inizio/fine traversa interna c.a. per viabilità non comunale
via Campagna est incrocio SP81	Comunale	
via Campagna sud	Comunale	

• **MONTEGIOVE:**

TOPONIMO VIABILITA' DI ACCESSO/USCITA	TIPO	Progressiva km inizio/fine traversa interna c.a. per viabilità non comunale
via Sant'Isidoro (lato nord)	Comunale	
via Sant'Isidoro (lato ovest)	Comunale	
via Sant'Isidoro (lato sud)	Comunale	
via Leopardi	Comunale	



• **MOSCHE:**

TOPONIMO VIABILITA' DI ACCESSO/USCITA	TIPO	Progressiva km inizio/fine traversa interna c.a. per viabilità non comunale
via Chiavarini (lato nord)	Comunale	
via Chiavarini (lato est)	Comunale	
via San Secondo (lato nord-ovest)	Comunale	
via San Secondo (lato sud-ovest)	Comunale	

• **POGLIANI:**

TOPONIMO VIABILITA' DI ACCESSO/USCITA	TIPO	Progressiva km inizio/fine traversa interna c.a. per viabilità non comunale
strada della Crova	Comunale	
via E. Bisattini	Comunale	

• **PRATOREGIO:**

TOPONIMO VIABILITA' DI ACCESSO/USCITA	TIPO	Progressiva km inizio/fine traversa interna c.a. per viabilità non comunale
via Orco (lato est)	Comunale	
via Orco (lato nord)	Comunale	
via Orco - via Mulino dei Boschi	Comunale	

La perimetrazione dei 9 centri abitati è riportata in [Tavola 1](#) nonché, alle scale opportune, nelle Tavole grafiche in Allegato alla presente **per i successivi adempimenti amministrativi.**

Tavole grafiche in Allegato - [REV03](#):

- Tavola 01A: vista di insieme con base cartografica, scala 1:10.000 - [REV03](#);
- Tavola 01B: vista di insieme con base catastale, scala 1:10.000 - [REV03](#);
- Tavola 02: capoluogo particolare area ovest, scala 1:2.000 - [REV03](#);
- Tavola 03: capoluogo particolare area centro, scala 1:2.000 - [REV03](#);
- Tavola 04: capoluogo particolare area est, scala 1:2.000 - [REV03](#);
- Tavola 05: particolare frazioni Boschetto, Campagna, Pogliani, Pratoregio e Mosche, scala 1:2.000 - [REV03](#);
- Tavola 06: particolare frazioni Borghetto, Betlemme e Montegiove, scala 1:2.000 - [REV03](#).




Tavola 1 - Perimetrazione di PROGETTO dei centri abitati e dei nuclei abitati, anno 2021 - REV.04 [Fonte: elaborazioni consulenti]